



Confindustria Caserta  
Unione degli Industriali della Provincia

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO**

Approvato con modifiche dal Consiglio Generale nella seduta del 23 aprile 2024

## **TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO**

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione e impugnazione delle decisioni  
CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità  
CAPO III - Sanzioni

## **TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI**

CAPO I - Convocazione delle riunioni  
CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni  
CAPO III - Deliberazioni e verbali  
CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie

## **TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE**

CAPO I - Principi generali  
CAPO II - Requisiti di accesso  
CAPO III - Decadenza

## **TITOLO IV ELEZIONI**

CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili  
CAPO II - Procedura per l'elezione del Presidente  
CAPO III - Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti

## **TITOLO V PROBIVIRI**

CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio  
CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione  
CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura  
CAPO IV - Sospensione dei termini procedurali e segreteria

## **TITOLO VI ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA**

SEZIONI - Costituzione e fini

## **TITOLO I RAPPORTO ASSOCIATIVO**

### **CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione e impugnazione delle decisioni**

L'adesione decorre dalla delibera del Consiglio di Presidenza che può essere adottata anche in audio/videoconferenza o condivisa a mezzo posta elettronica, con contestuale obbligo al versamento del contributo associativo

La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza è comunicata a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i soci effettivi. Il Consiglio di Presidenza si pronuncia entro 10 giorni dalla domanda. In mancanza il Vice Presidente delegato può accogliere la domanda salvo successiva ed obbligatoria ratifica del Consiglio Generale. In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.

Contro la delibera negativa del Consiglio Generale ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

Contro la delibera di ammissione possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

### **CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità**

La cessazione del rapporto associativo può avvenire per le seguenti cause e relative modalità:

**Dimissioni:** da rassegnare con lettera raccomandata con il preavviso indicato nello statuto; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo – diritto di elettorato attivo, partecipazione ad organi, utilizzo dei servizi - fino alla naturale scadenza del termine. E' escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo

#### **Recesso del socio:**

- per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso
- in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.
- Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; deliberata dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Vice Presidente con delega all'organizzazione; da tale decisione scaturisce la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
- Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della

stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura;

- cessazione dell'attività esercitata. La cessazione deve essere documentata con un certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per le imprese a essa iscritte, o con altri atti ufficiali in caso contrario. La comunicazione, ampiamente documentata, deve essere inoltrata all'Associazione con lettera raccomandata.

### **CAPO III - Sanzioni**

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi riportati nello statuto sono passibili delle seguenti sanzioni:

- censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale.
- sospensione dell'impresa associata che può essere deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi e fermo restando quanto previsto dalla delibera contributiva vigente. La sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni.
- Decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante
- Espulsione dell'impresa associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari
- Radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità

Contro tali provvedimenti è possibile l'impugnazione con ricorso al Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i

10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

## **TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI**

### **CAPO I - Convocazione delle riunioni**

Le convocazioni delle riunioni avvengono secondo le seguenti modalità e termini:

Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.

#### Preavviso

Assemblea: 10 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento

Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente

Assemblea: su richiesta del Consiglio Generale o almeno dal 20% dei voti totali dei Soci aventi diritto

Consiglio Generale, Consiglio di Presidenza: su richiesta di 1/3 dei componenti

Consiglio Generale: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate.

Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta di 10 giorni dalla richiesta.

Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza.

Integrazione dell'ordine del giorno:

iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento

in apertura dei lavori: ammessa se richiesta dal 60% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;

da almeno la metà dei componenti di Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

Ad inizio anno solare viene inviata una comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza.

## CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

Per la costituzione e svolgimento delle riunioni vanno osservati i seguenti quorum costitutivi e le relative modalità di svolgimento:

Quorum costitutivi:

**Assemblea:** il 50% dei voti esercitabili; nessun quorum trascorsa un'ora ovvero in una successiva specifica riconvocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 25% dei voti esercitabili. In caso di impedimenti oggettivi che non consentono lo svolgimento in presenza concorrono alla costituzione del quorum anche i soci in collegamento video e/o audioconferenza.

**Consiglio Generale:** 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti

**Consiglio di Presidenza:** maggioranza dei componenti nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori solo per Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.

### Presidenza

Presidente dell'Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano di età.

### Segreteria:

Assemblea, Consiglio Generale, Consiglio di Presidenza ed Organi di controllo: le funzioni di segretario sono attribuite al Direttore o altra risorsa da quest'ultimo individuata all'interno della tecnostruttura associativa. A sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi

Deleghe: presenza non delegabile nel Consiglio di Presidenza e Consiglio Generale.

Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale.

La nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.

Non sono ammessi inviti permanenti – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.

Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione generale di ciascuna Associazione; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

I Soci iscritti alla Sezione Provinciale Costruttori Edili avranno diritto ad un numero di voti calcolato secondo apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Gli associati che risultano dimissionari al momento della effettuazione delle Assemblee possono intervenire ed avranno diritto ad un voto sempre se in regola con il versamento dei contributi dell'anno precedente.

Il socio dimissionario, per il restante rapporto associativo, resta obbligato a versare la quota associativa vigente alla data del recesso tranne per l'ipotesi di recesso di cui all'art. 20 dello statuto

Il Presidente può invitare ad assistere alla Assemblea in seduta pubblica membri del Governo, rappresentanti di Pubblica Amministrazione, di Enti pubblici, di Organizzazioni sindacali, personalità della vita industriale ed economica ed esperti nelle materie poste all'ordine del giorno.

### **CAPO III – Deliberazioni e verbali**

Gli Organi deliberano con l'osservanza dei seguenti quorum e relative modalità operative:

#### **Quorum deliberativi generali**

Assemblea e Consiglio Generale: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche.

Consiglio di Presidenza: maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche

Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.

#### **Quorum deliberativi speciali**

Modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 40% dei voti esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali

Scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  dei voti esercitabili; in Consiglio Generale maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 25% dei componenti totali.

Modalità di votazione

**Votazioni a scrutinio segreto**: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza. In caso di votazioni per i soci in collegamento video e/o audioconferenza deve essere garantita la segretezza del voto.

Il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale.

**Votazioni a scrutinio palese**: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità. Per approvazione modifiche statutarie/regolamentari e scioglimento: appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti

partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto

Proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite

Verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti

Approvazione dei verbali: per Assemblea con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione

Consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

#### **CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie**

Procedura:

indetto dal Presidente, su proposta del Consiglio Generale

indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori

almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio

relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative

ciascun socio dispone dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.

### **TITOLO III**

#### **CARICHE ASSOCIATIVE**

##### **CAPO I – Principi generali**

Gratuità generalizzata delle cariche: comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Sfalsamento temporale dei mandati degli organi: realizzato con abbinamenti necessari tra Presidente, Vice Presidenti e Consiglio di Presidenza, preferibilmente in anni dispari, nonché tra Consiglio Generale, organi di controllo e altri organi delle componenti interne, preferibilmente in anni pari.



## Rotazione – durata massima dei mandati

**Presidente:** durata massima quadriennale del mandato, in un'unica soluzione o in mandati distinti, con possibilità di una sola rielezione, trascorso un intervallo minimo di almeno due mandati. Inderogabilmente vietata ogni ipotesi di prorogatio

**Vice Presidenti:** mandato di 2 anni con possibilità di rielezione fino a un massimo di otto anni consecutivi;

**Componenti organi direttivi:** mandato di non oltre 12 anni

Dopo i predetti mandati consecutivi possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, elezioni suppletive per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza; in tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti, di cooptazione mediante votazione o seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

Non sono eleggibili a cariche direttive tutti coloro che risultino privi del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.

In mancanza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza laddove vengano meno i requisiti di cui al precedente alinea; costituisce causa di decadenza l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni, protratto per sei mesi consecutivi; per il Presidente e i Vice Presidenti, decadenza deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative ed incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria. Non possono candidarsi alle cariche di Presidente e Vice Presidente coloro che hanno subito provvedimenti di decadenza, ineleggibilità e incandidabilità per i gravi motivi previsti dall'articolo 15 dello statuto confederale, confermati da due gradi di giudizio del sistema confederale ovvero in assenza di impugnazione della pronuncia di primo grado.

In mancanza di dimissioni volontarie, decadenza immediata pronunciata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri laddove si determinino le situazioni di cui al precedente alinea.

## CAPO II – Requisiti di accesso

Doppio inquadramento per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente, elettivo o di diritto (Piccola Industria e Giovani Imprenditori), che si realizza con l'adesione, in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1, del codice civile:

- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione territoriale ovvero nell'ambito merceologico di competenza dell'Associazione di settore per la quale si concorre alla carica
- dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento

Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:

- formalizzazione della auto candidatura a Presidente
- chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni
- elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- l'auto candidatura non è procedibile
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l'interessato non è candidabile
- il Vice Presidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile.

La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:

- la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione
- il voto di designazione del Consiglio Generale
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vice Presidenti elettivi o di diritto.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.

Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.

Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del doppio inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri;

In regola con il versamento dei contributi associativi.

### **CAPO III – Decadenza**

Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.

Possibile prevedere la decadenza per scarsa partecipazione dei Revisori e/o dei Probiviri chiamati a comporre il Collegio speciale.

Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.

In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

## **TITOLO IV**

### **ELEZIONI**

#### **CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili**

Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.

Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva una non rieleggibilità per almeno due mandati successivi.

Inderogabile raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo.

In caso di oggettiva e verificata impossibilità:

- ove possibile proporzionale riduzione dei seggi disponibili
- predisposizione di una lista aperta con possibilità per ciascun votante di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.

Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.

Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

## **CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente**

Consultazioni: la Commissione deve attivare uno specifico indirizzo di posta elettronica, predisporre un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno 5 date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.

Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, rispettivamente con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto

Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione da' lettura della relazione dinanzi al Consiglio Generale.

Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del Consiglio Generale.

Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.

Numero massimo di 3 candidati per il voto del Consiglio Generale, fermo restando un obiettivo di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile come parametro prioritario di riferimento nell'espletamento del mandato della Commissione di designazione

Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

- a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta
- b. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum minimo
- c. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum minimo
- d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.

Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.

Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale. Per l'elezione è necessario conseguire almeno la metà più uno dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.

In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

### **CAPO III – Procedura per l'elezione dei Vice Presidenti**

Il Presidente designato dal Consiglio Generale individua i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del Consiglio Generale.

Il Consiglio Generale delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

## **TITOLO V PROBIVIRI**

### **CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio**

Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Possibilità di rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricsuzione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La

presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi, con apertura della fase istruttoria.

## **CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione**

Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Probiviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.

Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

## **CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura**

Nomina Collegio speciale: a rotazione tra i Probiviri eletti dall'Assemblea, non è necessario lo scrutinio segreto salvo impossibilità oggettiva di condivisione.

Composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

Potere di commissariamento riconosciuto solo al Collegio speciale di Confindustria con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 16 dello Statuto Confederale nonché dal Regolamento di attuazione.

Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna di Confindustria Caserta; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla/e parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.

Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

#### **CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria.**

Tutte le procedure davanti ai Proviviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

La segreteria dei Proviviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata.

La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

### **TITOLO VI ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA**

#### **SEZIONI - Costituzione e fini**

Ogni categoria di industriali aderenti alla Associazione e facenti riferimento ad Associazioni Nazionali di categoria può costituirsi in Sezione e prendere la denominazione di competenza. La suddivisione delle categorie in Sezioni è determinata dal Consiglio di Presidenza. Per avere la rappresentanza nel Consiglio Generale occorre che le Sezioni abbiano un minimo di 7 aziende associate o un numero di aziende anche inferiore, purché abbiano complessivamente almeno 400 dipendenti.

Un'impresa può essere assegnata, nel caso abbia più attività industriali, a più Sezioni. In tal caso, per quanto riguarda l'attribuzione dei voti in sede di Assemblea di Sezione, si procederà a ripartire i voti in misura percentuale per il numero delle Sezioni a partire dalla prima assemblea utile dopo la presa d'atto del Consiglio di Presidenza della richiesta dell'impresa e relativa assegnazione alle Sezioni interessate. Anche in questo caso occorre comunque il preventivo parere del Presidente della Sezione interessata.

Le Sezioni operano a tutela degli interessi settoriali dei Soci nel rispetto delle norme statutarie nell'ambito dei fini statuari e delle deliberazioni degli Organi direttivi dell'Associazione.

#### **Organi**

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea di Sezione;
- il Direttivo di Sezione (per le sezioni con almeno 25 aziende iscritte)
- il Presidente di Sezione.

#### **Assemblea – Funzionamento**

L'Assemblea di Sezione è costituita da tutti i Soci appartenenti ad una categoria merceologica quando, in base allo Statuto, possono esercitare i diritti sociali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di un quinto dei Soci o del Presidente dell'Associazione. La segreteria della Sezione è affidata agli uffici dell'Associazione.

Per la convocazione, il funzionamento e le deliberazioni dell'Assemblea di Sezione si seguiranno le stesse norme dettate per l'Assemblea generale, salvo quanto qui e in

appresso precisato e con un preavviso di cinque giorni salvo casi di urgenza ridotti a 48 ore.

Il verbale dell'Assemblea sezionale è firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Qualora durante le riunioni sia prevista la trattazione di argomenti aventi riflessi più generali, il Presidente dell'Associazione ne deve essere preventivamente informato.

### Assemblea – Compiti

Spetta all'Assemblea di Sezione:

eleggere il Presidente di Sezione per il biennio;

deliberare sull'opportunità di costituire ed eleggere un Direttivo di Sezione, fissando il numero dei componenti;

designare in sostituzione del Presidente altro membro della Sezione a rappresentare la categoria in seno al Comitato Generale dell'Associazione;

esprimere pareri sulle questioni di maggiore importanza riguardanti l'attività della categoria e gli interessi delle imprese che ad essa appartengono;

esaminare e deliberare su tutte le questioni ad essa demandate dal Presidente e dagli Organi direttivi dell'Associazione;

nominare eventuali ulteriori componenti del Consiglio Generale, secondo quanto previsto all'art. 9 dello statuto.

### Direttivo

Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente della Sezione o lo richieda un terzo dei suoi membri, ovvero il Presidente dell'Associazione.

Ad esso spetta di trattare tutti i problemi di interesse del settore, proponendo eventuali iniziative all'Associazione, ed ogni questione che il Presidente della Sezione ritiene di sottoporgli.

Per la convocazione ed il funzionamento del Direttivo si fa riferimento, in quanto compatibili, alle norme dello Statuto relative al CONSIGLIO DI PRESIDENZA dell'Associazione.

Qualora durante le riunioni sia prevista la trattazione di argomenti aventi riflessi più generali, il Presidente dell'Associazione ne deve essere preventivamente informato.

### Presidente

Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Consiglio Generale dell'Associazione e all'interno del sistema confederale.

E' suo compito curare l'attuazione di tutte le deliberazioni dell'Assemblea e del Direttivo della Sezione, nonché quelle degli Organi direttivi dell'Associazione.

Per il rinnovo delle cariche sociali elette dall'Assemblea di Sezione (Presidente, componenti aggiuntivi del Consiglio Generale e componenti il Direttivo, ove previsto) si fa riferimento ai Regolamenti approvati dal Consiglio Generale dell'Associazione.